



COMUNE DI RAPAGNANO

Provincia di Fermo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 21-01-2024

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE IM-PIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventuno** del mese di **gennaio** alle ore **10:00**, nella solita sala delle adunanze consiliari, di questo comune, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straord.urgenza** in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

AVV. CERONI ELISABETTA	SINDACO	Assente
CERONI REMIGIO	CONSIGLIERE	Presente
PALLOTTINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
PALAZZETTI FEDERICA	CONSIGLIERE	Presente
NICCOLINI GIAMPAOLO	CONSIGLIERE	Presente
MAZZAFERRO RAFFAELE	CONSIGLIERE	Assente
OLIVIERI FEDERICA	CONSIGLIERE	Presente
RAMINI ROMINA	CONSIGLIERE	Presente
CECI ALFONSO	CONSIGLIERE	Presente
TOSONI SARA	CONSIGLIERE	Presente
CECI GINO	CONSIGLIERE	Assente

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assessori:

MATTEO PROPERZI	Assessore esterno	Presente
SARA TOSCANELLI	Assessore esterno	Assente

Assume la presidenza il Signor CERONI REMIGIO in qualità di CONSIGLIERE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Ercoli Pasquale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Il Presidente – Sen. Remigio Ceroni – riferisce al Consiglio i contenuti e le finalità del regolamento per l'installazione degli impianti di telecomunicazione in ambito comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rapagnano è sprovvisto di un Piano per le antenne e per la telefonia mobile;
- è necessario dotarsi di tale strumento, per esigenze di interesse pubblico per evitare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con riferimento a siti sensibili individuati su territorio comunale, nonché a tutela di zone e beni culturali di particolare pregio;

CONSIDERATO che la materia è regolata dalla Legge n. 36/2001, che facoltizza i comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con riferimento ai dati sensibili individuati in modo specifico, a salvaguardia del diritto fondamentale alla salute sulla base del principio generale di precauzione;

VISTE, a tal proposito, le seguenti pronunce:

- del Consiglio di Stato, VI, n. 5283 del 27 giugno 2022, per la quale deve ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 8 della Legge n. 36 del 2001, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete. È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall'ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio e deve, quindi, esservi un equo temperamento tra l'interesse urbanistico perseguito dal Comune e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete;
- del Consiglio di Stato, VI, n. 5629 del 6 luglio 2022, per la quale il controllo esercitabile dai comuni nel momento in cui viene loro richiesta l'autorizzazione alla collocazione di un nuovo impianto di telecomunicazione attiene, per quanto riguarda il profilo strettamente edilizio, al rispetto di eventuali regolamenti adottati ai sensi dell'art. 8, u.c., della L. n. 36/2001 o delle eventuali norme, contenute nei regolamenti edilizi locali o negli strumenti urbanistici, che si riferiscano specificamente alle opere di urbanizzazione primarie. E' nelle indicate sedi che i Comuni possono introdurre limiti alla localizzazione degli impianti, comunque nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 8, comma 6, della L. 36/2001. I Comuni non possono, invece, individuare i siti idonei a ricevere nuovi impianti in sede di elaborazione dello strumento urbanistico, poiché tale procedimento, ancorché sorretto da una istruttoria caratterizzata anche da una consultazione pubblica e dalla raccolta di osservazioni, sfocia in un atto che è manifestazione della ampia discrezionalità dei Comuni nella pianificazione territoriale, e dunque non costituisce, necessariamente, un equo temperamento tra gli interessi dell'ente locale e quello degli stakeholders;

- della Corte costituzionale che ha parzialmente modificato l'art. 8 della Legge n. 36/2001, dando una nuova formulazione del comma 6 dell'art. 8, che ora recita: *“I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4”*;

VISTO il Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telecomunicazioni, composto di 23 (ventitré) articoli, nel testo allegato al presente atto come sua parte integrante;

VISTA, altresì, la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico predisposta a corredo del presente Regolamento;

DATO ATTO che il presente Regolamento viene adottato salvaguardando il *“Principio della capillarità della localizzazione degli impianti”*, tenendo conto che il servizio di telefonia mobile presente sul territorio comunale è perfettamente funzionante e quindi non necessita di ulteriore diffusione e potenziamento e comunque la limitazione si riferisce solo ad una infinitesima parte del territorio comunale;

SOTTOLINEATO che le limitazioni all'installazione degli impianti di telecomunicazione riguardano:

- il Castello di Rapagnano (centro storico) e l'area individuata dal vincolo di tutela integrale esterne al centro storico (art. 26 delle NTA del Piano Regolatore Generale, approvato definitivamente – attraverso una sua specifica Variante Generale – con Decreto del Commissario ad Acta della Regione Marche n. 4 del 07/11/2011);
- il Polo scolastico comprensoriale (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), sito in Via Italia, nel quale sono presenti circa 350 alunni che, ai fini della tutela della salute dei bambini, devono essere salvaguardati da onde magnetiche. Tale ambito viene individuato anche in funzione di tutelare il civico cimitero la cui costruzione risale ai primi anni del '900 e che risulta essere di grande valore storico culturale rientrando nell'ambito dei beni tutelati della Legge 01/06/1939, n. 1089, per un ambito di tutela di raggio di 250 m dalle pareti esterne degli edifici scolastici;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico della comunità rapagnanese da tutelare, consiste anche nell'evitare che il polo scolastico, di carattere comprensoriale, frequentato per oltre la metà da alunni provenienti dai comuni limitrofi, in quanto sicuro e all'avanguardia, possa vedere compromessa la propria esistenza per il timore di essere sottoposto da onde magnetiche pericolose per la salute dei ragazzi;

VISTA la propria competenza deliberativa per l'approvazione dell'atto, ai sensi dell'articolo 42, 2^a comma, lett. a), del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'articolo 7 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, contenente disposizioni in materia di *“Regolamenti”*;

VISTO l'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente *“Principi generali dell'attività amministrativa”*;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali”*;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato, espresso ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE e approvare le premesse alla narrativa, dichiarandole quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e motivazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990.
2. DI APPROVARE il Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telecomunicazioni, composto di n. 23 (ventitrè) articoli, nel testo allegato al presente atto come sua parte integrante, unitamente alla relazione del Responsabile del Servizio Tecnico.
3. DI PUBBLICARE il presente Regolamento all'albo pretorio, ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nel sito informatico dell'Ente per l'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 23 del d.lgs. 33/2013.
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.
5. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio proponente il compimento degli atti e dei provvedimenti di gestione necessari e conseguenti.
6. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime favorevole legalmente espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del IV comma, dell'articolo 134 del d.lgs. n. 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Presidente
F.to CERONI REMIGIO

Il Segretario Comunale
F.to Ercoli Pasquale

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21-01-2024

Rapagnano, li 21-01-2024

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ercoli Pasquale

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta eseguibile il: 21-01-2024

- ☐ Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.
- ☐ Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Rapagnano, li 21-01-2024

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ercoli Pasquale

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Rapagnano, li 21-01-2024

SEGRETARIO COMUNALE
Ercoli Pasquale
